

## AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

(ai sensi dell'art. 49 e 52 del D.Lgs. 104/2010 e dell'Ordinanza T.A.R. Molise n. 34/2026)

Si comunica che:

- con ricorso iscritto presso il **TAR Molise con il N.R.G. 56/2026**, il Dott. Alex Paniccia ha impugnato, chiedendone ‘annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia, la graduatoria definitiva del concorso indetto dalla Regione Molise per l’assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nell’area contrattuale “Funzionari ed EQ”, profilo professionale “Psicologo” (codice avviso CPI\_FUNZ\_PSI\_2025), approvata con determinazione del Direttore Generale n. 339 del 29.12.2025, segnatamente nella parte in cui il ricorrente non risulta collocato tra i vincitori del concorso, per quanto di ragione, della determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025 con cui veniva approvata la predetta graduatoria di merito; di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso;
- che la Dott.ssa Giovanna Mantegna, collocata al posto n. 2 dell’impugnata graduatoria e dunque tra i vincitori, si è costituita in giudizio per il rigetto integrale del ricorso e dell’istanza cautelare proposte dal Dott. Paniccia;
- Contestualmente e in via subordinata all’eventuale accoglimento, anche parziale del ricorso principale, la Dott.ssa Mantegna ha proposto ricorso incidentale avverso i medesimi atti oggetto di impugnazione da parte del Dott. Paniccia chiedendo al TAR adito di disporre l’annullamento nella parte in cui prevedono l’attribuzione in favore del medesimo Dott. Paniccia di un punteggio non dovuto e nella parte in cui, per contro, non prevedono l’attribuzione in favore della Dott.ssa Mantegna del giusto punteggio, effettivamente dovuto, con conseguente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità del gravame principale.
- Con **Ordinanza n. 34/2026**, pubblicata in data 16/04/2026, ha “**ordinato immediatamente al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della**

**procedura oggetto del presente giudizio**, autorizzando a tal fine la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Molise di apposito Avviso nella relativa sezione *“Pubblicazioni Albo on line dal 01.11.2017”*

*mediante link di collegamento da inserire nella prima pagina della relativa sezione “Pubblicazioni Albo on line dal 01.11.2017” dell’Albo Pretorio on line di cui allo stesso sito (l’Amministrazione dovrà infine relazionare sul corretto espletamento dei descritti incombenzi)*

#### **A) ESTREMI DEL RICORSO E DEGLI ATTI IMPUGNATI:**

- **Ricorrente principale:** Dott. Alex Paniccia(PNCLXA88L18E335F)
- **Ricorrente Incidentale:** Dott.ssa Giovanna Mantegna (C.F. MNTGNN75A48B519K).
- **Autorità Giudiziaria:** Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.
- **Numero di Registro Generale:** 56/2026.
- **Atti Impugnati:** la graduatoria definitiva approvata con **determinazione del Direttore generale Regione Molise n. 339 del 29.12.2025** relativa al concorso indetto dalla Regione Molise per l’assunzione di n. 3 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nell’area contrattuale “Funzionari ed EQ”, profilo professionale “Psicologo” (codice avviso CPI\_FUNZ\_PSI\_2025) e ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

#### **B) SOMMARIA ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI DEL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DALLA DOTT.SSA GIOVANNA MANTEGNA:**

Il ricorrente principale contesta la legittimità della graduatoria finale, deducendo l’illegittima attribuzione di un punteggio eccessivo alla controinteressata Dott.ssa Giovanna Mantegna. In particolare, si duole della violazione dei criteri di valutazione

fissati dal bando (art. 12) e dalla Commissione, sostenendo che alla Dott.ssa Mantegna sarebbero stati erroneamente assegnati 2 punti per la sottocategoria “altro” e 2 punti per la sottocategoria “curriculum”, a fronte di un punteggio massimo previsto di 1 punto per ciascuna. Chiede, pertanto, la decurtazione del punteggio della controinteressata e la propria collocazione in posizione utile in graduatoria.

La Dott.ssa Giovanna Mantegna, costituitasi in giudizio, ha proposto ricorso incidentale volto a paralizzare la pretesa del ricorrente principale, contestando a sua volta la graduatoria per i seguenti motivi, ciascuno idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse:

- **I. Illegittima attribuzione di punteggio al Dott. Paniccia per titolo non valutabile.** La dott.ssamantegna contesta l'attribuzione di 1 punto al ricorrente principale per un "Master di I livello" che si assume non valutabile ai fini concorsuali. Il titolo, infatti, è stato rilasciato da un istituto privato non universitario e, come tale, privo del valore legale necessario per essere riconosciuto in una procedura di selezione pubblica. L'accoglimento di tale motivo comporterebbe la decurtazione del punteggio del Dott. Paniccia, con conseguente perdita di interesse alla decisione del ricorso principale.
- **II. Illegittima omessa valutazione di n. 2 pubblicazioni scientifiche della Dott.ssa Mantegna.** La Dott.ssa Mantegna lamenta la mancata attribuzione di 2 punti per due pubblicazioni scientifiche da lei dichiarate nella domanda di partecipazione alla procedura ("L'assessment" e "L'Organizzazione di Significato Personale di Tipo Fobico"), edite in un manuale specialistico di settore. Tali contributi, pienamente attinenti al profilo professionale di psicologo messo a concorso e conformi ai requisiti del bando, sono stati illegittimamente ignorati dalla Commissione. Il loro riconoscimento comporterebbe un incremento del punteggio della Dott.ssa Mantegna.
- **III. e IV. Illegittima omessa valutazione del servizio professionale prestato dalla Dott.ssa Mantegna.** La Dott.ssa Mantegna censura la mancata valutazione di lunghi e qualificati periodi di servizio svolti in qualità di Dirigente Psicologo presso strutture di rilievo nazionale come l'Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione di

Ricerca e Cura "Giovanni Paolo II". Tali esperienze, ampiamente documentate, non sono state considerate ai fini del punteggio, in violazione della *lex specialis* di concorso che prevedeva la valutazione del servizio professionale. Una corretta valutazione avrebbe comportato un significativo incremento del suo punteggio, fino al massimo di 5 punti previsti per tale categoria.

- **V. Eccesso di potere per illogicità e travisamento, in via subordinata.** In via graduata, la Dott.ssa Mantegna sostiene che, anche qualora le suddette esperienze professionali non fossero state ritenute valutabili nella specifica categoria del "servizio prestato", la loro totale pretermissione costituirebbe un vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta. Tali esperienze, infatti, rappresentano un titolo qualificante che la Commissione avrebbe dovuto comunque considerare, quantomeno nella categoria residuale "Altro", con conseguente attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

L'accoglimento del ricorso incidentale, anche solo per uno dei motivi esposti, determinerebbe un aumento del punteggio della Dott.ssa Mantegna e/o una diminuzione di quello del Dott. Paniccia, consolidando la posizione della prima in graduatoria e rendendo inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse all'annullamento.

Da un lato, l'accoglimento del ricorso incidentale comporterebbe la decurtazione di 1 punto dal punteggio attribuitogli nella graduatoria impugnata facendolo scivolare dal 4° posto al 6° posto e dunque in posizione non utile ai fini della nomina e più sfavorevole rispetto a quella attualmente rivestita. Dall'altro lato, l'accoglimento del ricorso incidentale, nella parte relativa all'illegittima mancata valutazione dei titoli posseduti dalla Dott.ssa Mantegna, porrebbe quest'ultima comunque tra i vincitori con un punteggio più alto rispetto a quello attribuito e/o spettante al dott. Paniccia.

### **C) INDICAZIONE DEI SOGGETTI CONTROINTERESSATI:**

La presente notifica per pubblici proclami è effettuata, ad integrazione del contraddittorio, nei confronti di **tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva** approvata con determinazione del Direttore generale n. 339 del 29.12.2025, in qualità di controinteressati che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso incidentale, come disposto dall'ordinanza del TAR Molise n. 34/2026:

- NOCERA RITA
- SILVESTRO EMILIA
- DI FABIO FRANCESCA
- GAGLIARDI SILVIA
- CANCELLARIO DEBORA
- VITULLO LUCIANA
- DI IORIO FILOMENA
- GUIDONE MARIA CRISTINA
- ROMANO ANTONIETTA
- FRANCIOSO
- MUCCI SERENA
- MASUCCI FIORELLA
- DI DOMENICO ANTONELLA
- GAMBERINO LUCIA
- VENDITTI MARIA GIOVANNA
- ITRI SILVIA
- DI MAIO STEFANIA
- DI RIENZO GIUSEPPINA
- BRIENZA ALESSIA
- SETARO MARIATERESA
- SPINA CLAUDIA
- CALABRO GABRIELE
- DELL'ANNA ANGELICA
- RIZZI VALERIA

- D'ANDREA FRANCESCO
- VASTANO MARIA TERESA
- MASSIMIANO ANNA MARIA
- DE LISIO LINA
- NERI MICHELE
- MAZZELLA FRANCESCA
- LEKA ORIOLA
- FELICE MONIA
- DESIDERIO CONCETTA
- FORTE ANTONIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'**Ordinanza del T.A.R. Molise n. 34/2026 del 16/04/2026**, che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito internet della Giustizia Amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)), inserendo il numero di registro generale del ricorso (**56/2026**) presso il T.A.R. Molise.

L'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso è fissata per il giorno **16 settembre 2026**.

I controinteressati potranno costituirsi nel predetto giudizio nei modi e nei termini di legge.